

Sentenza n. 17459/2022 pubbl. il 24/11/2022

Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale civile di Roma
Sezione XVI
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESE

Il Tribunale riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:

- | | |
|----------------------------|------------------|
| 1) Dott. Giuseppe Di Salvo | Presidente |
| 2) Dott. Maurizio Manzi | Giudice relatore |
| 3) Dott. Aldo Ruggiero | Giudice |

ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa annotata al _____ per l'anno 2019 , trattenuta in decisione alla udienza del 09/05/2022,
vertente

TRA

_____, elettivamente domiciliato
_____, dalla quale è rappresentato e difeso, unitamente
_____ giusta delega in calce all'atto introduttivo del presente
giudizio con richiesta di ricevere le comunicazioni di cancelleria al numero di _____ ed ai
seguenti indirizzi di posta elettronica certificata

ATTORE

E

_____, s.p.a., in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione,
_____, elettivamente domiciliata in

Sentenza n. 17459/2022 pubbl. il 24/11/2022

presso lo studio dell' _____, dal quale è rappresentata e difesa unitamente
giusta delega in calce alla comparsa di costituzione e di risposta, con richiesta
di ricevere le comunicazioni di cancelleria rispettivamente al numero di fax: 06/ 6892376 ed all'indirizzo
di p.e.c.: _____ ed al numero di _____

CONVENUTO

Oggetto: IMPUGNAZIONE DELIBERE ASSEMBLEARI.

All'udienza del 09 maggio 2022 i procuratori delle parti precisavano le conclusioni riportandosi
ai rispettivi scritti difensivi e chiedevano che la causa fosse trattenuta in decisione con concessione
dei termini ex art. 190 c.p.c..

Svolgimento del processo

Con atto di citazione ritualmente notificato alla _____ s.p.a. il Sig
premessi che:

- la presente azione giudiziaria era finalizzata all'annullamento, ai sensi dell'art. 2377 c.c., previa
sospensione della sua esecuzione a mezzo di ricorso depositato unitamente alla citazione,
delle deliberazioni assembleari di _____ s.p.a. del 22 maggio 2019 (il cui verbale
risultava consegnato ad esso attore soltanto in data 29 maggio 2019) del seguente tenore:

“ ORDINE DEL GIORNO

- 1) cessione azioni Banca _____, deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 2) convocazione assemblea Banca _____ per il 22 maggio 2019 h. 15,00 con ordine del
giorno:
“ proposta eliminazione della indicazione del valore nominale espresso delle azioni: modifica
dell'art. 4 dello Statuto Sociale. Delibere inerenti e conseguenti;
aumento del capitale sociale a pagamento in via inscindibile per un importo massimo pari
ad € 200.000.000,00, con scadenza al 31 dicembre 2019, riservato _____ Banca s.p.a.,
con esclusione del diritto di opzione ex art. 2441, comma 5°, c.c., in esito (e contestualmente)
alle eventuali deliberazioni dell'assemblea straordinaria ai sensi dell'art. 2447 c.c., conseguenti

Sentenza n. 17459/2022 pubbl. il 24/11/2022

alla approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018. Accettazione della proposta irrevocabile di Banca s.p.a.: modifica dell'art. 4 dello Statuto Sociale. Delibere inerenti e conseguenti. Omissis..."

" il Presidente chiede all'assemblea di esprimersi sul primo punto all'ordine del giorno. "

" L'assemblea, con il voto favorevole dei soci

ed il voto contrario del socio

delibera di approvare la proposta di cessione di n° 24.200 azioni della Banca del Fucino s.p.a., dando all'organo amministrativo ampio mandato per concludere la cessione..

" Il Presidente chiede all'assemblea di esprimersi anche sul secondo punto all'ordine del giorno.

" L'assemblea, con il voto favorevole dei soci

ed il voto contrario del socio

delibera di approvare la proposta del socio Poma Murialdo ed in particolare di dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione di votare favorevolmente nell'assemblea della Banca che si terrà in data odierna alle ore 15,00";

- le deliberazioni del 22 maggio 2019 si inserivano nel quadro della operazione di trasferimento ad Banca s.p.a. del controllo di Banca s.p.a. in esecuzione dell' "Accordo Quadro", la cui sottoscrizione da parte di era stata autorizzata con delibera assembleare del 04 dicembre 2018;
- tale ultima delibera era stata ritenuta dall'intestato ufficio in conflitto di interessi ed in danno della stessa e, pertanto, la efficacia della stessa era stata sospesa;
- esso istante era titolare di n°245 azioni ordinarie di pari al 24.5% del capitale sociale del valore nominale di € 1.000.000,00;
- esso esponente aveva impugnato la delibera assembleare del 04 dicembre 2018 che aveva autorizzato la sottoscrizione dell'Accordo Quadro con Banca s.p.a. dinanzi all'intestato ufficio che- si ribadisce- ne aveva sospeso l'efficacia;
- esso attore aveva agito in responsabilità contro gli esponenti aziendali di s.p.a. sempre dinanzi all'intestato ufficio;
- esso istante era stato costretto a proporre ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c. per acquisire copia del richiamato Accordo Quadro;
- in tale procedimento la condotta di era stata talmente ostruzionistica da rendere necessarie due ordinanze ex art. 669 duodecies c.p.c. e da determinare la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica di Roma;
- era una holding di partecipazioni e la composizione del patrimonio della stessa era la seguente:

Sentenza n. 17459/2022 pubbl. il 24/11/2022

- proprietà esclusiva di n° 115.630 azioni ordinarie di Banca s.p.a.() del valore nominale di € 23.126.000,00, pari al 38,54% del capitale sociale;
- nuda proprietà di n°37.370 azioni ordinarie di Banca del valore nominale di € 7.470.000,00, pari al 12,45% del capitale sociale;
- proprietà esclusiva di n° 99.972 azioni ordinarie di del valore nominale di € 599.832,00,00, pari al 49,98% del capitale sociale;
- nuda proprietà di n°100.000 azioni ordinarie di del valore nominale di € 600.000,00, pari al 50% del capitale sociale;
- proprietà esclusiva di n°474.000 azioni ordinarie di (di seguito) del valore nominale di € 474.000,00, pari al 95,95% del capitale sociale;
- tenuto conto che deteneva n° 168 azioni pari allo 0,02% del capitale, in proprio (pari al 49,98%) e attraverso (0,02%) era titolare complessivamente del 50% del capitale sociale di in piena proprietà e del restante 50% in nuda proprietà;
- inoltre era titolare di n° 147.000 azioni ordinarie di Banca del valore nominale di € 29.400.000,00, pari al 49% del capitale sociale;
- ne conseguiva che direttamente o indirettamente tramite , era titolare dell'87,55% del capitale sociale della Banca , che costituiva l'attivo principale, anzi pressochè unico, della società;
- il restante 12,45% del capitale sociale della Banca era nella nuda proprietà sempre di
- al 31 dicembre 2016 il bilancio della Banca palesava perdite di esercizio per € 47.000.000,00 e svalutazione per crediti deteriorati (NPL) per oltre € 70.000.000,00;
- nel mese di maggio del 2017, quando erano quindi già presenti gravissimi ed irreversibili segni di crisi finanziaria della Banca, aveva accresciuto il proprio investimento in Banca acquistando da n° 24.200 azioni della Banca, pari all'8,07% del suo capitale sociale per un corrispettivo di € 31.200.000,00;
- si trattava delle stesse azioni che l'assemblea della Banca aveva deliberato di alienare ad un prezzo pressochè pari a zero;
- a seguito di un'analitica esposizione delle vicende che avevano preceduto i fatti di causa (cfr. pagg. 5-17 dell'atto di citazione alle quali si operava relatio) veniva delineate le seguenti censure:
- l'avviso di convocazione per l'assemblea del 22 maggio 2019 risultava inviato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, , in data 14 maggio 2019 in assenza

Sentenza n. 17459/2022 pubbl. il 24/11/2022

- di preventiva delibera del Consiglio di Amministrazione, come previsto dall'art. 14 dello statuto societario;
- il superiore profilo di irrivalenza formale riverberava gli effetti caducatori sulla deliberazione di aumento del capitale sociale di Banca con esclusione del diritto di opzione nonché sulle modifiche statutarie di Banca ;
 - in aggiunta, vertendosi in ambito di delibere assembleari esecutive dell'Accordo Quadro che era stato ritenuto sottoscritto dall'intestato ufficio in conflitto di interessi nonché dannoso per sospendendosene l'esecuzione, doveva ritenersi che i soci avrebbero dovuto astenersi dal voto;
 - ove i predetti si fossero astenuti dal voto la delibera oggetto di censura non sarebbe stata approvata;
 - anche la deliberazione assembleare che autorizzava la cessione di n° 24.200 azioni di Banca (pari all'8.07% del capitale sociale) era correlata e conseguenziale all'Accordo Quadro determinando la uscita di dall'azionariato di Banca lasciando la intera partecipazione ad Banca;
 - non aveva ricevuto alcun corrispettivo ed, al contrario, si era obbligata al versamento immediato di € 6.000.000,00 a fondo perduto;
 - gli unici che avrebbero tratto vantaggio dalla esecuzione dell'Accordo Quadro ed in generale dal trasferimento ad Banca del controllo della Banca erano gli attuali amministratori e sindaci della Banca e cioè i responsabili del disastro finanziario;
 - tanto esposto formulava le seguenti conclusioni:
 - “ Voglia codesto Ecc.mo Tribunale di Roma, Sezione Specializzata in materia di impresa, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
 - a) in via preliminare, in accoglimento del ricorso ex art. 2378 c.c., che verrà depositato al momento della iscrizione a ruolo del presente giudizio e per tutti i motivi esposti, sospendere l'esecuzione delle delibere assembleari di assunte in data 22 maggio 2019;
 - b) nel merito annullare per tutti i motivi esposti le delibere assembleari di assunte in data 22 maggio 2019.

Con vittoria di compensi e spese, anche generali”.

Si costituiva la e, con comparsa di risposta, deduceva che non era stato commesso alcun vizio di convocazione assembleare; peraltro l'assemblea si era costituita in forma totalitaria con la presenza anche di tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale sicchè non si ravvisava la esistenza di alcun vizio di natura formale; con riferimento al residuo profilo controverso deduceva che non era stata fornita la prova che taluni dei soci in conflitto di interesse avessero conseguito un vantaggio patrimoniale con detrimento della integrità del patrimonio sociale.

Sentenza n. 17459/2022 pubbl. il 24/11/2022

La causa, all'udienza del 09 maggio 2022, all'esito della precisazione delle conclusioni ad opera dei procuratori delle parti, siccome rassegnate in atti, veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..

Motivi della decisione

Ritiene il Tribunale che la domanda di invalidazione delle deliberazioni assembleari assunte in data 22 maggio 2019 dalla _____ non possa trovare accoglimento perché infondata.

Ed invero le predette esplicitazioni collegiali devono ritenersi formalmente immuni da censure essendo stato rimesso all'attore l'avviso di convocazione ad opera del Presidente del Consiglio di Amministrazione della società convenuta in osservanza delle disposizioni ordinarie che prevedono che l'avviso di convocazione debba essere emanato dall' "Organo Amministrativo".

Non giova obiettare che l'avviso di convocazione avrebbe dovuto essere fatto pervenire a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione a seguito di apposita autorizzazione dell'organo collegiale presieduto.

Non essendo coltivabile serio dubbio che il Presidente del Consiglio di Amministrazione della società convenuta sia latore della volontà del predetto organo collegiale appare privo di sostegno il rilievo mosso.

A tutto voler concedere le deliberazioni sono state assunte dalla universalità dei soci, in presenza di tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della compagine convenuta, sicché deve essere escluso in radice che sia stato arrecato alcun vulnus di natura informativa e che, per l'effetto, la decisione non sia stata regolarmente adottata(cfr, in tal senso Trib. Roma 25 settembre 2007 in Riv. Dir. Comm, 2008, II, 1)

Tanto in osservanza del disposto dell'art. 14 ultimo comma dello Statuto della società convenuta secondo cui " le assemblee sia in sede ordinaria che in sede straordinaria saranno valide, anche se non siano osservati i termini e le modalità di legge, purchè vi intervengano tutti gli Azionisti, in proprio e per delega, e la maggioranza dei componenti dell'Organo Amministrativo e dei Sindaci effettivi"

Quanto al residuo motivo controverso giova rammentare che:

con ricorso ex art. 2378 c.c. l'odierno attore ha richiesto la sospensione delle delibere della assemblea dei soci della _____ adottate in data 22 maggio 2019.

La compagine da ultimo denominata si è costituita in sede cautelare instando per la reiezione del ricorso.

Con ordinanza depositata in data 25 ottobre 2019 l'intestato ufficio ha rigettato il ricorso ex art. 2378 c.c. promosso dal Sig. _____ osservando che " le delibere oggetto di impugnazione, risolvendosi in un'autorizzazione al compimento di atti che rientrano nei poteri propri dell'organo amministrativo, hanno quale unico effetto quello di integrare un presupposto ritenuto necessario per l'esecuzione di tale potere e,

Sentenza n. 17459/2022 pubbl. il 24/11/2022

poiché, gli atti autorizzati sono stati compiuti interamente, gli effetti di dette deliberazioni devono ritenersi esauriti, essendo interamente eseguita l'attività che costituiva oggetto di autorizzazione".

Il superiore opinamento può essere utilmente fruito nel presente giudizio vertendosi in ambito di deliberazioni autorizzative della assemblea dei soci all'organo amministrativo alla cessione del pacchetto azionario ed alla partecipazione alla assemblea della controllata Banca .

Le richiamate decisioni non appaiono palesare alcun profilo di conflitto di interesse fra quello personale dei Dott.ri (soci della società convenuta e ,rispettivamente, Presidente e Vice-Presidente della Banca) e quello della compagine dagli stessi presieduta e gestita essendo state, peraltro- alla data della adozione della presente decisione- già eseguite le determinazioni ad opera dell'organo amministrativo (con conseguente esaurimento degli effetti delle condotte denunciate).

Giova rammentare che la con delibera del 14 dicembre 2018, è stata autorizzata a sottoscrivere l'Accordo Quadro con la Banca s.p.a. al fine di consentire la ricapitalizzazione patrimoniale della compagine(tenuto conto degli ammonimenti della Banca d'Italia e dei tentativi falliti di ricapitalizzazione della società a mezzo dell'intervento dei soci).

La suddetta operazione, che è stata configurata dalla difesa attrice quale tentativo dei Dott.ri di trarre un vantaggio di natura personale (negoziando la fuoriuscita della società dagli stessi presieduta con l'impegno della Banca s.p.a. di non dare impulso alla azione di responsabilità gestoria nei confronti dei predetti) al contrario è stata necessitata dalla grave situazione di indebitamento della Banca ; tanto giacchè, al fine di prevenire la messa in liquidazione della compagine, appariva indifferibile richiedere la ricapitalizzazione ad iniziativa di operatori del settore bancario estranei al circuito societario.

A seguito di operazioni capillari di due diligence la Banca s.p.a. è stata individuata quale referente designato per operare la ricapitalizzazione della Banca .

Effettivamente la delibera del 04 dicembre 2018 della società convenuta è stata sospesa ex art 2378 c.c. opinandosi che i Dott.ri avrebbero dovuto astenersi dalla votazione perché in conflitto di interessi.

Il superiore provvedimento cautelare, però, è stato rimosso dal Tribunale di Roma che, in composizione collegiale, ha rilevato la inammissibilità della sospensione in quanto " è processualmente emerso che le deliberazioni, assunte nell'assemblea del 04/12/2018, hanno avuto integrale esecuzione da un punto di vista materiale".

In ragione dei delineati presupposti non può essere invocata la recezione del precedente giurisprudenziale cautelare(peraltro rimosso in sede di seconda istanza) al fine di postulare la permanenza del conflitto di interessi relativo a tutte le deliberazioni adottate in epoca successiva alla sottoscrizione dell'Accordo Quadro.

Sentenza n. 17459/2022 pubbl. il 24/11/2022

In ogni caso la pattuizione normativa è sempre stata valida fra le parti in quanto: a) non è mai stata interessata da provvedimento(se non transeunte) di sospensione; b) il pronunciamento invocato dalla parte attrice, in ogni caso, non sarebbe estensibile a compagini(quali la Banca e la Banca s.p.a.) non partecipi di quel contesto cautelare.

Ad ogni buon conto appare condivisibile aderire all'opinamento dell'intestato ufficio(Trib. Sez. Imprese 14 agosto 2019, Pres. Giuseppe Di Salvo ed Est. Dott.ssa Clelia Buonocore), secondo cui " l'annullamento della delibera adottata da una società di capitali- ai sensi dell'art. 2373 c.c. ovvero dell'art. 2479 ter c.c.- richiede, oltre all'esistenza del conflitto di interessi, due distinte condizioni, che devono sussistere entrambe: la decisività del voto espresso dal socio in conflitto di interessi e la dannosità, almeno potenziale, della deliberazione medesima per la società. Ai fini dell'annullamento della delibera è, pertanto, irrilevante che la medesima consenta al socio il conseguimento di un suo personale interesse(ovvero anche dell'interesse di un terzo il cui medesimo socio sia portatore) se, nel contempo, non risulti pregiudicato l'interesse sociale(In tal senso ex plurimis Cass Civ. Sez. I, 17 luglio 2017, n° 19590). In altri termini il vizio rilevante ai fini dell'annullamento, ex art. 2372 c.c. e 2470 ter 2° comma c.c., di una deliberazione assembleare ricorre solo nel caso in cui la deliberazione medesima sia diretta al soddisfacimento di interessi extra-sociali, in danno della società" .

Non è chi non rilevi la cronicità della situazione di crisi finanziaria in cui versava la Banca sì da rendersi indifferibile l'intervento della autorità bancaria di vigilanza con la indicazione di un percorso di ricapitalizzazione al fine di coprire le ingenti perdite di esercizio.

A fronte di siffatte evenienze è stato proposto allo stesso attore(al pari che agli altri soci) di provvedere a fornire le risorse finanziarie a mezzo di aumento di capitale, ma l'opzione di natura interna non si è rivelata percorribile.

Sulla scorta dei palesati presupposti non può seriamente asserirsi che l'operazione di ricapitalizzazione, congegnata a mezzo dell'Accordo-Quadro, sia stata intesa al fine di locupletare la Banca s.p.a. in danno della non essendo neppure risultato che sia stata versata la somma condizionata alla fuoriuscita pari ad € 6.000.000,00).

Peraltro tutti i soci della .(eccezion fatta per l'attore) erano concordi nell'approvare le conseguenti deliberazioni sicchè non può neppure ritenersi che i Sigg.ri abbiano abusato della propria carica per imporre decisioni rovinose per la Banca

Ed infatti la ricapitalizzazione della società bancaria appariva un "imperativo categorico" non potendo , peraltro, la stessa operazione essere condizionata al mancato esercizio della azione di responsabilità nei confronti degli organi apicali della stessa .

Dovendo prendersi atto della circostanza che, con riferimento alle determinazioni conseguenti all'Accordo-Quadro per la ricapitalizzazione della società convenuta, non è stato adottato pronunciamento

Sentenza n. 17459/2022 pubbl. il 24/11/2022

invalidatorio per conflitto di interesse fra quello di taluno dei soci e quello sociale e che la deliberazione oggetto di esame è meramente esecutiva delle originarie pattuizioni non si ravvisa alcun vizio di natura sostanziale sì da giustificare la invalidazione della delibera del 22 maggio 2019.

La predetta delibera si iscrive, in definitiva, nel contesto dell'accordo-quadro e delle determinazioni volti a prevenire la messa in liquidazione della Banca con gravi ripercussioni dal punto di vista occupazionale e finanziario.

Ne deriva che la condotta degli organi apicali della Banca (nonché soci della compagine convenuta) deve essere intesa quale presa d'atto della situazione di crisi irreversibile in cui versava l'istituto di credito e non quale tentativo di trarre vantaggio di natura personale in danno della compagine amministrata.

Le spese di lite, comprensive anche di quelle inerenti la fase cautelare di prima istanza, seguono la soccombenza e devono essere liquidate come da dispositivo.

PQM

Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, respinge la proposta domanda.

Condanna l'attore a rifondere in favore della le spese di lite che si liquidano nell'importo complessivo di € 14.000,00- di cui € 3.500,00 relative alla fase cautelare di prima istanza e di cui € 10.500,00 per il presente giudizio- oltre rimborso forfettario spese generali 15% compenso, C.P..A. ed I.V.A. come per legge.

Così deciso il 22/11/2022 nella camera di consiglio del Tribunale Civile di Roma.

Il Giudice Estensore

Dott. Maurizio Manzi

Il Presidente

Dott. Giuseppe Di Salvo